

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore TINA ANDREA

Nella seduta del 14/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente lamenta il mancato riconoscimento da parte dell'intermediario resistente del tasso di interesse previsto dall'offerta promozionale cui la ricorrente ha aderito attivando un libretto di risparmio.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- la ricorrente, in data 29 dicembre 2008, ha acceso un libretto di risparmio;
- il 27 febbraio 2013, la ricorrente ha aderito ad una promozione lanciata dall'intermediario, previa accettazione e ricezione del foglio informativo e delle relative condizioni contrattuali;
- il riconoscimento del tasso d'interesse promozionale per l'anno 2013 era subordinato al soddisfacimento delle seguenti condizioni: a) attivazione della "carta libretto" entro 60 giorni dall'adesione; b) mantenimento in vita del libretto almeno fino al 31 dicembre 2013 incluso; c) effettuazione di almeno un versamento mensile in contanti o tramite assegno di importo non inferiore ad Euro 300,00 (al netto di eventuali prelevamenti effettuati nella medesima giornata) a partire dal mese successivo a quello di adesione e fino al 31 dicembre 2013 oppure mantenimento fino al 31 dicembre 2013 di un saldo

- superiore o uguale al 90% del saldo iniziale. Nel caso di specie, per saldo iniziale si intende il saldo del libretto alla data del 30 novembre 2012 (Euro 10.109,13);
- il mancato riconoscimento del tasso premiale è dovuto al mancato rispetto del requisito di cui sopra, *sub c)*: infatti, parte ricorrente non ha mantenuto sul libretto, a partire dalla data di adesione alla promozione fino al 31 dicembre 2013, un saldo superiore o uguale al 90% del saldo iniziale al 30 novembre 2012 (Euro 9.098,21);
 - invece, già a far data dal giorno dell'adesione alla promozione, avvenuta in data 27 febbraio 2013, il saldo del libretto *de quo* ammontava ad Euro 7.852,69, inferiore al 90% del saldo iniziale;
 - alla ricorrente è stata consegnata, dietro debita sottoscrizione, copia sia del foglio informativo, che delle condizioni contrattuali inerenti al libretto;
 - in relazione alla ulteriore richiesta della ricorrente, concernente l'applicazione del tasso premiale del 2% lordo previsto per il primo semestre 2014 sul libretto *de quo*, tale riconoscimento potrà avvenire esclusivamente in presenza del conseguimento di tutte le condizioni previste dall'iniziativa, la cui verifica potrà essere effettuata non prima del 31 dicembre 2014.

DIRITTO

Il Collegio rileva anzitutto che, come anche in altre occasioni si è avuto modo di affermare in relazione a vicende analoghe, le condizioni dell'offerta promozionale dell'intermediario non sono di indiscutibile chiarezza e potrebbero, in linea teorica, confondere la clientela.

A tale proposito questo Collegio non può che reiterare all'intermediario la raccomandazione di esprimere in termini sufficientemente chiari le proprie offerte al pubblico, soprattutto quando il pubblico potrebbe non cogliere con immediatezza alcuni profili o alcune condizioni dell'offerta. Al di là di quanto appena rilevato, tuttavia, non si può non rilevare che la promozione dell'intermediario, seppure non in modo cristallino, sottolinea la necessità di soddisfare il requisito del "*mantenimento fino al 31 dicembre 2013 di un saldo superiore o uguale al 90% (novanta per cento) del Saldo Iniziale*". Per coloro che non siano già titolari di uno o più libretti nominativi ordinari, per Saldo Iniziale si intende il saldo presente sul libretto nominativo *Smart* al giorno dell'apertura del medesimo. Per coloro già titolari, come nel caso che ci occupa, di uno o più libretti nominativi ordinari alla data del 30 novembre 2012, per Saldo Iniziale si intende il saldo complessivo, alla data del 30 novembre 2012, di tutti i libretti nominativi ordinari recanti la medesima intestazione o cointestazione del libretto nominativo.

Ancorché, come lamentato dalla ricorrente, le espressioni impiegate dall'intermediario resistente non siano, come già sottolineato, del tutto cristalline, anche in ragione della eccessiva complessità e frammentazione delle condizioni cumulativamente necessarie e alternativamente per accedere al tasso promozionale, il requisito del "*mantenimento fino al 31 dicembre 2013 di un saldo superiore o uguale al 90% (novanta per cento) del saldo*" di riferimento deve, necessariamente, essere inteso come il costante e continuo permanere sul libretto di deposito di un saldo pari o superiore "*al 90% (novanta per cento) del saldo*" di riferimento, nel caso in esame il "*saldo complessivo, alla data del 30 novembre 2012, di tutti i libretti nominativi ordinari recanti la medesima intestazione o contestazione del libretto nominativo*".

Ciò chiarito, all'apertura del libretto avvenuta il 27 febbraio 2013, il saldo del libretto era pari a Euro 7.852,69, importo inferiore al 90% del saldo di riferimento di Euro 9.098,21. Di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5603 del 16 luglio 2015

conseguenza, non avendo la ricorrente soddisfatto le altre condizioni alternative per l'accesso al tasso promozionale del 3% per l'anno 2013 e del 2% per l'anno 2014, il ricorso presentato non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA